

Dialoghi AI

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL QUADERNO

14 luglio 2026

Il confronto sviluppatosi in occasione dell'esame parlamentare della nuova legge elettorale ha fatto emergere due ulteriori principi, strettamente collegati a quelli già contenuti nel quaderno

“La legge elettorale è proprietà dei cittadini.”

Non si tratta di una modifica dell'impostazione originaria, ma del suo naturale completamento.

PRINCIPIO 12

UNA SOLA PREFERENZA, CON UNA SCELTA PROPOSTA DAL PARTITO E SOSTITUIBILE DALL'ELETTORE

Ogni elettore deve esprimere, direttamente o implicitamente, una sola preferenza personale.

In ciascun collegio ogni partito o lista indica sulla scheda un proprio candidato di riferimento, assumendosi pubblicamente la responsabilità della scelta.

Il voto espresso soltanto sul simbolo della lista vale anche come preferenza per il candidato di riferimento indicato accanto al simbolo.

L'elettore che intenda scegliere un altro candidato della medesima lista può scriverne il nome nell'apposito spazio. In questo caso la preferenza espressa dall'elettore sostituisce integralmente quella proposta dal partito e viene conteggiata soltanto a favore del candidato scelto dall'elettore.

La modalità di voto deve essere riportata chiaramente sulla scheda e spiegata attraverso un'adeguata campagna pubblica di informazione.

Questo sistema riconosce che il voto ha una duplice natura:

- esprime l'adesione a un partito, a un programma o a una coalizione;
- contribuisce contemporaneamente alla scelta personale del rappresentante.

Il partito non deve nascondersi dietro una lista indistinta, ma deve indicare il candidato sul quale intende assumersi la responsabilità politica.

L'elettore conserva tuttavia il diritto di confermare quella proposta oppure di sostituirla con una propria scelta personale.

I seggi spettanti alla lista sono assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze, implicite o espressamente indicate.

Il candidato indicato dal partito deve essere uno solo per collegio, stampato chiaramente sulla scheda e candidato esclusivamente in quel territorio.

Il partito propone e ci mette la faccia. L'elettore può confermare o cambiare la scelta. In ogni caso, ogni voto corrisponde a una sola persona riconoscibile.

La preferenza unica costituisce anche una misura di prevenzione contro il voto di scambio.

Quando l'elettore può indicare più candidati, differenti combinazioni di nomi possono essere utilizzate come codici riconoscibili, assegnati preventivamente a singoli elettori o a piccoli gruppi. Il risultato dello scrutinio può così consentire a chi ha promesso denaro, favori o altre utilità di verificare se l'accordo sia stato rispettato.

Con una sola preferenza personale, questo sistema di controllo diventa molto più difficile. Numerosi elettori convergono sullo stesso candidato e il singolo voto non può essere distinto né ricondotto con facilità alla persona che lo ha espresso.

Il voto deve essere libero non soltanto perché è segreto, ma anche perché nessuno deve poter verificare se l'elettore abbia rispettato un accordo illecito.

PRINCIPIO 13

PARITÀ NELLE CANDIDATURE, LIBERTÀ DI SCELTA DELL'ELETTORE

Le liste elettorali devono garantire una presenza sostanzialmente paritaria di donne e uomini, offrendo a entrambi pari possibilità di candidatura, visibilità e partecipazione alla competizione elettorale.

Una volta assicurata la parità delle condizioni di partenza, ogni elettore deve però poter scegliere liberamente un solo candidato, donna o uomo, senza essere obbligato ad aggiungere una seconda preferenza e senza vincoli legati al sesso del candidato.

La composizione finale degli eletti non deve essere determinata preventivamente attraverso quote di risultato, correzioni successive o sostituzioni che alterino le preferenze espresse. Devono essere eletti coloro che, all'interno di ciascuna lista, hanno ricevuto il maggiore consenso personale dagli elettori.

La parità deve riguardare soprattutto l'accesso alla competizione:

- pari presenza nelle liste;
- pari visibilità sulla scheda;
- pari possibilità di partecipare alla campagna elettorale;
- nessuna collocazione meramente simbolica o marginale;
- identiche regole per la raccolta e il conteggio delle preferenze.

Per le cariche non direttamente elettive — Governo, giunte, autorità, consigli di amministrazione e altri incarichi di nomina — possono invece essere previste regole specifiche volte a garantire o migliorare l'equilibrio tra donne e uomini.

La legge deve assicurare pari opportunità di essere scelti; non deve sostituirsi agli elettori nello stabilire chi debba essere eletto.

PRINCIPIO 14

IL CONSENSO TERRITORIALE NON PUO' ESSERE CANCELLATO DALLO SBARRAMENTO NAZIONALE

Una lista, un movimento territoriale o un candidato che ottenga nel proprio collegio il consenso necessario all'elezione deve poter essere rappresentato in Parlamento anche quando la formazione politica di riferimento non raggiunge la soglia nazionale.

Lo sbarramento può operare nella ripartizione dei seggi proporzionali nazionali, ma non può annullare un mandato direttamente conquistato dagli elettori nel territorio. La governabilità deve essere assicurata attraverso regole sulla maggioranza e sulle coalizioni, non attraverso l'esclusione delle rappresentanze locali.